


Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale
n. 58 del 29.12.2005

Modificato con deliberazione
Del Consiglio comunale
n. 26 del 11.10.2007



COMUNE DI TUENNO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ

Il Segretario comunale
Dott.ssa Anna Maria Iob

Il Sindaco
Pietro Leonardi

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Classificazione del Comune	2
CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2
Art. 3 - Oggetto	2
Art. 4 - Soggetto passivo	2
Art. 5 - Delle tariffe in genere	3
Art. 6 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione	3
Art. 7 - Pubblicità effettuata con veicoli	4
Art. 8 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	5
Art. 9 - Pubblicità varia	5
Art. 10 - Esclusioni dall'imposta	5
Art. 11 - Esenzioni dell'imposta	6
Art. 12 - Limitazioni e divieti	7
CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	8
Art. 13 - Disposizioni generali	8
Art. 14 - Disciplinare di concessione e canone	8
CAPO IV SANZIONI	9
Art. 15 - Rettifica od accertamento d'ufficio	9
Art. 16 - Sanzioni tributarie ed interessi	9
Art. 17 - Sanzioni amministrative	10
CAPO V MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO	11
Art. 18 - Dichiarazione	11
Art. 19 - Pagamento dell'imposta	11
Art. 20 Modalità di gestione del tributo	12
Art. 21 Disposizioni finali	13

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. A norma dell'articolo 2 del D.L.vo. 15.11.1993 n. 507 il Comune appartiene alla V^a classe¹ avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, 31.12.2003, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. 2285 unità.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 3 - Oggetto

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L.vo. del 15.11.1993 n. 507.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

¹ Per determinare l'appartenenza del Comune alla propria classe demografica occorre fare riferimento alla tabella di cui all'art. 2 del D.L.vo n. 507/1993.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità.

Art. 5 - ²Delle tariffe in genere

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.L.vo. n. 507/93 e dell'art. 54 del D.L.vo n. 446/1997, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.³

2. Per l'anno 2006 le tariffe per l'imposta sulla pubblicità sono state approvate con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2002.

Art. 6 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

6. Per ogni mezzo pubblicitario le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

² Il Comune può determinare, o nel presente Regolamento o nel Regolamento degli impianti pubblicitari, categorie speciali con maggiorazione fino al massimo del 150% della tariffa ordinaria per diverse zone territoriali (esempio: centro storico, zone a vocazione commerciale o turistica ecc.) (art. 4 del D.L.vo n. 507/1993), nonché tariffe differenziate per periodi stagionali (ad esempio stagione estiva e/o invernale – art. 3 c. 6 del D.L.vo n. 507/1993).

³ Ai sensi dell'art. 10 della L. 28.12.2001 n. 448 il Comune può approvare le tariffe entro il 31 marzo di ogni anno, e le tariffe così approvate trovano applicazione dal 1° gennaio dell'anno stesso. Il Comune può valutare quale termine inserire nel primo comma del presente articolo, tenendo conto che la formula base suggerita (prima del bilancio) è più garantista per il contribuente.

8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

11. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 7 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal successivo art. 12; per la pubblicità effettuata all'interno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9, comma quarto, del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 8 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa va applicata l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 9 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 10 - Esclusioni dall'imposta

1. È esclusa dall'Imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis del D.L.vo 507/1993:

- a) la pubblicità effettuata in via esclusiva da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro purché priva di sponsor o similari;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) sugli annunci mortuari;
- e) la pubblicità effettuata con manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali per i quali non è prevista l'esenzione.

Art. 11 - Esenzioni dell'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 9, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad

esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere.

Art. 12 - Limitazioni e divieti

1. È vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a m.l. 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.

2. È pure vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, airole di verde, eccezion fatta sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.

3. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno m.l. 100.

4. Il pallone frenato deve essere ancorato solidamente al suolo ed il sistema di ancoraggio non deve essere nell'abitato, nella mostra, nella fiera o nel mercato od in luogo solitamente frequentato, ma ad una congrua distanza.

5. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni:

striscioni, cartelli o manifesti fuori degli spazi riservati alle pubbliche affissioni:

non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a m.l. 30 da incroci o innesti viari;

per i cartelli o manifesti non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;

l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali;

pubblicità acustica:

è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;

è ammessa solo in forma itinerante;

è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

non è consentita in prossimità delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo;

6. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare, non essere contraria al pubblico decoro, ovvero essere in contrasto con esigenze di arredo urbano, paesaggistico ed ambientale.

7. Le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente esplicitate mediante ordinanza sindacale.

8. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:
sonora da posti fissi;

mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
mediante la posa di foglietti, opuscoli e simili sugli autoveicoli;
mediante uso di cartelli portati sulla persona.

9. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

CAPO III - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 13 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.

3. Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.L.vo n. 285/92 e s.m.

4. L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
 - 1) domanda in bollo competente, indirizzata al Comune, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
 - 2) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
 - 3) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

5. L'esame della domanda verrà effettuato dalla struttura organizzativa comunale preposta all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 14 - ⁴Disciplinare di concessione e canone

1. Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dal Consiglio e periodicamente aggiornato dalla Giunta. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

2. Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

3. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

⁴ Trattasi di fattispecie poco diffusa, in quanto si riferisce alla richiesta di soggetti economici di installare autonomamente impianti pubblicitari diversi da quelli predisposti dal Comune.

4. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

CAPO IV - SANZIONI

Art. 15 - Rettifica od accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale⁵.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitari, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. L'avviso deve altresì contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un esame anche in sede di autotutela, delle modalità e dei termini e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo⁶.

Art. 16 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00=.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00= ad € 258,00=.

3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui ai primi due commi, una sanzione pari al trenta per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 472/1997, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.

⁵ Comma modificato con deliberazione n. 26 del 11.10.2007, ai sensi del comma 161 dell'art. 1 della L. 27/12/2007 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

⁶ Comma modificato con deliberazione n. 26 del 11.10.2007, ai sensi del comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2007.

5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura di legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura aspettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Il tasso di interesse di cui al presente comma si aggiorna automaticamente in caso di variazione stabilità a livello generale con Decreto del competente Ministero⁷.

Art. 17 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00= ad € 1.549,00=, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni ripostati in apposito verbale.

3. Per l'affissione abusiva di manifesti riguardanti l'attività di soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 507/1993, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione dagli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 23. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessi possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento dal piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

7. Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. A tal fine, il funzionario responsabile ovvero il concessionario possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi.

⁷ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2007, ai sensi del comma 165 della L. 296/2007.

8. Il concessionario è tenuto, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano e a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

CAPO V - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 18 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.L.vo. 507/93.

5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 19 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3, 10 e 11, commi 1 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

1bis. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quanto l'importo risulta essere inferiore ad Euro 3,00.-. Al pari non verranno effettuati rimborsi al di sotto di Euro 3,00.-⁸.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale con

⁸ Comma introdotto con deliberazione n. 26 del 11.10.2007, ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della L. 296/2007. Vedi anche nota 20 aprile 2007 n. 6372 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, Area I – Reparto V.

modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro competente, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale.

2 bis. Per la pubblicità avente una durata inferiore ai tre mesi, il pagamento può essere effettuato direttamente presso l'Ufficio Ragioneria che provvederà al rilascio immediato di apposita quietanza⁹.

3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

4. Il Comune consente il pagamento al Tesoriere comunale del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00=.

6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.L.vo n. 46/1999 e del D.L.vo n. 112/1999 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile. Ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata anche utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910¹⁰.

7. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni¹¹.

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 20 - Modalità di gestione del tributo

1. Il Comune può scegliere se gestire direttamente l'imposta di cui al presente Regolamento, ovvero affidarlo a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n. 446/1997.

2. Il concessionario è scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 446/1997, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 289/2000.

⁹ Comma introdotto con deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2007, ai sensi dell'art. 36 della L. 23/12/2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

¹⁰ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2007, ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della L. 296/2007

¹¹ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2007, ai sensi del comma 164 dell'art. 1 della L. 296/2007

3. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario. Al concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché la comunicazione al Ministero di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo¹².

¹² Comma modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2007.